


Publicato il 12/09/2025



N. 16230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08221/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8221 del 2025, proposto da

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Arnaldo Maria Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella La Licata e Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di ██████████, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

- della Graduatoria finale pubblicata il 18/04/2025 in relazione al Pubblico Concorso "5 VICE ASSISTENTI PER L'AREA ROMANA SELEZIONE RISERVATA ALLE PERSONE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DISOCCUPATE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI

ROMA CAPITALE (LEGGE 68/1999) (Bando del 10 dicembre 2024)", redatta "Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del suddetto concorso e visto l'art. 6 (Graduatoria) del relativo bando", nella parte in cui 18/04/2025;

- dei verbali adottati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nella parte in cui stabiliva i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della prova orale;
- del verbale della prova orale del 13/03/2025;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere nuovamente la prova orale del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca d'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'eccezione, formulata dalla Banca d'Italia, di inammissibilità del ricorso per omessa notifica, entro il termine decadenziale, ad almeno un controinteressato risulti *prima facie* suscettibile di positivo apprezzamento, ma che essa meriti ulteriori approfondimenti propri della fase di merito.

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente possano essere salvaguardate esclusivamente fissando celermente l'udienza di discussione del ricorso (il che, peraltro, scongiura il *periculum in mora* rappresentato dalla durata triennale della graduatoria impugnata), non potendo concedersi alcuna misura cautelare a fronte di dubbi sull'ammissibilità del ricorso.

Ritenuto che, impregiudicata la decisione sulla richiamata eccezione della Banca

d'Italia, sia comunque necessario che il merito venga discusso a contraddittorio integro e che debbano dunque essere evocati in giudizio tutti i controinteressati, da individuarsi in coloro utilmente collocati nella graduatoria impugnata.

Ritenuto perciò opportuno disporre la notifica per pubblici proclami a mezzo del sito web dell'Amministrazione resistente, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *«una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva»* (non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto) di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948).

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per disporre, in qualsiasi ipotesi di diffusione, l'oscuramento dagli atti di causa delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, tra cui parte ricorrente e eventuali controinteressati, sicché la Banca d'Italia è tenuta ad oscurare tali dati dal testo integrale del ricorso introduttivo e dalla presente ordinanza, prima di procedere alla pubblicazione nei termini sotto indicati, e a non darne pubblicazione in nessuno dei dati ulteriormente indicati;

Ritenuto che:

- a) la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Banca d'Italia dal quale risulti:
 - a.1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - a.2) l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
 - a.3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati senza alcuna indicazione del nominativo e di ogni altro sensibile come sopra precisato;
 - a.4) l'indicazione dei controinteressati, senza nominativi, come i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso per cui è causa;
 - a.5) copia del testo integrale del ricorso introduttivo nonché copia della presente

ordinanza privo dei dati sensibili come sopra precisato;

a.6) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

a.7) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.;

b) la Banca d'Italia dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, entrambi oscurati nei termini indicati, e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

c) la Banca d'Italia non dovrà rimuovere dal proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita.

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (artt. 35 e 49 cod. proc. amm.), nel termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto, infine, di rimettere al merito la regolamentazione delle spese anche di questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

- dispone l'integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati individuabili nella graduatoria del concorso pubblico per cui è causa, con le modalità e nei termini perentori specificati in motivazione;
- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 9 gennaio 2026.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario

Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Vincenzo Rossi

IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.